



# REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'

## STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29/10/2015

Regolamento per il diritto di accesso agli atti della società

---

### SOMMARIO

<b>1. DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	1
A. OGGETTO.....	1
B. SOGGETTI ATTIVI.....	1
<b>2. MODALITA' DI ESERCIZIO</b> .....	1-2
<b>3. DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO</b> .....	2
A. CATEGORIE DI ATTI NON ACCESSIBILI.....	2
B. CRITERI E CASI DI ESCLUSIONE.....	2

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Con il decreto legislativo n. 33/2013 è stato introdotto nell'Ordinamento l'Istituto dell'accesso civico. L'art.5 del citato d.lgs. sancisce infatti che " L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

### **A. OGGETTO**

L'accesso civico, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l'esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati.

Inoltre costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio la tutela dei dati personali, sensibili o giudiziali).

### **B. SOGGETTI ATTIVI**

L'accesso civico può essere esercitato da "chiunque", anche non portatore di interesse qualificato, e consiste nel richiedere e nell'ottenere documenti, informazioni e dati che la SVDA S.r.l. ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

## **2. MODALITA' DI ESERCIZIO**

La richiesta del diritto di accesso è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile della Trasparenza - Dott. Andrea Pallais (Audit della società) attraverso una e-mail all'indirizzo di posta elettronica qui indicato: [pallais@svda.it](mailto:pallais@svda.it)

La richiesta deve contenere un indirizzo e-mail per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta.

Ricevuta l'istanza, il Responsabile della Trasparenza verifica la sussistenza dell'obbligo di presentazione e in caso positivo, entro trenta giorni dalla domanda, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della società.

Contestualmente dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito web della società, il Responsabile della Trasparenza si limita ad indicare il collegamento ipertestuale al documento o all'informazione del Richiedente.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, l'interessato può contattare il Sig. Roberto Petacchi (Coordinatore della Società) inviando una richiesta tramite e-mail all'indirizzo qui indicato: [petacchi@svda.it](mailto:petacchi@svda.it)

### **3. DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ACCESSO**

#### **A. CATEGORIE DI ATTI NON ACCESSIBILI**

Non sono soggetti all'accesso gli atti che non hanno natura amministrativa, ed in particolare:

- Gli atti relativi alla costituzione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;
- I contratti di diritto privato con terzi;
- Gli atti giudiziari.

La Società ha facoltà di consentire l'accesso agli atti di cui sopra quando l'interesse della stessa a rendere conoscibili tali atti prevalga su quello della riservatezza inerente l'attività dell'Ente.

#### **B. CRITERI E CASI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dall'accesso i documenti di cui agli artt.24 della Legge 241/90 e 8 del D.P.R. 352/92, ed in particolare i documenti amministrativi concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla Società dagli stessi soggetti cui i medesimi si riferiscono.

Ai sensi del precedente comma sono sottratti dal diritto di accesso:

- I documenti inerenti l'organizzazione economica, commerciale e fiscale di imprese;
- I pareri professionali, i progetti e le consulenze tecniche.